

COMUNE di AVIGLIANA
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, se non diversamente disposto, è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intende confermata l'aliquota nella misura vigente per l'anno precedente.

Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota

1. La determinazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, avendo natura regolamentare, è stabilita dal Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.
2. Le aliquote possono essere altresì applicate in misura differenziata. In tale caso devono essere previste esclusivamente con riferimento agli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, e nel rispetto del principio della progressività.
3. Per l'anno 2014 l'aliquota è stabilita:
 - nel 5,9 per mille per scaglione di reddito da 0 a euro 15.000,00 annui;
 - nel 6 per mille per redditi compresi tra euro 15.001,00 e euro 28.000,00 annui;
 - nel 7 per mille per redditi compresi tra euro 28.001,00 e 55.000,00 annui;
 - nel 7,8 per mille per redditi compresi tra euro 55.001,00 e 75.000,00 annui;
 - nell'8 per mille per redditi superiori a euro 75.000,00 annui.

Articolo 5 - Esenzione

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00.
2. Tale importo non costituisce franchigia per cui, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al punto 1), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.